

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. (Disposizioni Generali) Il presente regolamento dell'Organismo di Mediazione denominato "Arbitrato e Conciliazioni Marsala S.r.l. - A.C.M.", si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, su provvedimento di un Giudice, ovvero sulla base di una clausola contrattuale o, ancora, di propria iniziativa. L'Organismo prevede e gestisce due diverse tipologie di mediazione e, precisamente, la mediazione telematica e la mediazione in presenza delle parti.-

Art. 2. (Sedi dell'Organismo) L'Organismo svolge le sue funzioni nelle seguenti sedi:

sede principale - Marsala (TP), Corso Antonio Gramsci n°70/B;

sede operativa - Terrasini (PA), Via Vittorio Emanuele n. 334;

sede operativa - Agrigento (TP), Via Mazzini n.104c.

Art.3. (Responsabile dell'Organismo) L'organo esecutivo dell'Organismo provvede alla nomina di un Responsabile dell'Organismo e dei suoi referenti per ogni sede operativa secondaria. I nominativi saranno pubblicati sul sito internet.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

Art. 4. (Deposito Istanza) Una delle parti in lite o entrambe in forma congiunta, potranno dare avvio alla procedura di Mediazione:

depositando presso la segreteria dell'Organismo o, delle sue sedi operative secondarie, apposita istanza di avvio predisposta dallo stesso organismo o inviando con lettera o a mezzo fax o via email, una richiesta scritta, in conformità al presente regolamento, con allegati i documenti di riconoscimento del o dei firmatari e, nel caso in cui il pagamento non avvenga direttamente in Segreteria, copia dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di avvio del procedimento secondo le modalità di cui al successivo art.6. La procedura di mediazione potrà essere avviata anche mediante compilazione on-line previa firma digitale. L'istanza sarà registrata nell'apposito registro degli affari, che potrà essere tenuto anche in maniera informatica, indicando l'esatto momento di ricezione della stessa.-

La parte che avvia la procedura dovrà procedere alla qualificazione della natura della controversia ed alla quantificazione del suo valore che l'Organismo potrà rettificare tenuto conto delle circostanze del caso. Per le controversia di valore indeterminato o indeterminabile sarà il responsabile dell'Organismo a determinarne il valore e a comunicarlo alle parti;

L'istanza deve contenere l'oggetto della lite, le ragioni delle pretese, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, il nominativo degli avvocati che le rappresentano, nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni;

La mediazione ha una durata di 3 mesi dal deposito dell'istanza, trascorsi i quali il tentativo di mediazione sarà ritenuto negativo. Nel caso di ricorso alla procedura di mediazione su provvedimento del giudice, il termine massimo di 3 mesi decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Al ricevimento dell'istanza, l'Organismo invita, nel più breve tempo possibile, la controparte ad aderire alla conciliazione e comunica alla parte istante la data del primo incontro e il mediatore nominato. L'Organismo provvederà a fissare il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. Al primo incontro il mediatore chiarisce alle parti, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, senza entrare nel merito della controversia. Il mediatore, durante il primo incontro, invita le parti a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, e nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Se le parti lo richiedono, o su iniziativa del mediatore, il procedimento di mediazione può concludersi con una proposta del mediatore designato, non vincolante per le parti. La proposta potrà essere effettuata in ogni momento e per iscritto. Prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle conseguenze relative al mancato accoglimento della proposta stessa (art. 13 d.lgs n.28/2010) e dei costi connessi. Entro 7 giorni dalla formulazione della proposta le parti dovranno comunicare l'eventuale adesione. La proposta sarà considerata non accettata dalla parte che non ha comunicato la propria adesione entro il termine sopra indicato. Il

termine di cui sopra potrà essere derogato con l'accordo di tutte le parti e del Mediatore e comunque entro il termine massimo di durata del procedimento di conciliazione (3 mesi).-

I termini potranno essere sospesi dal Responsabile dell'Organismo per il periodo feriale dal 1° agosto al 15 di settembre di ogni anno.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche.

ART. 5. (Luogo di svolgimento) La mediazione si svolge nelle sedi dell'Organismo. In alternativa, il Mediatore, con il consenso del Responsabile dell'Organismo e di tutte le parti, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, tenuto conto della sede e/o residenza delle parti e, avuto riguardo, alla preferenza eventualmente indicata dalle parti..

ART. 6. (Indennità) All'Organismo è dovuta un'indennità per lo svolgimento della procedura di mediazione. Detta indennità si compone delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

Per le spese di avvio del procedimento è dovuta, da ciascuna parte, la somma di €40,00 oltre iva.

Le spese di mediazione dovranno essere corrisposte prima dell'avvio del procedimento di mediazione a seguito del primo incontro, in misura non inferiore alla metà. Esse sono dovute sulla base dello scaglione di riferimento di cui all'allegato "A" del presente regolamento, pubblicato anche sul sito internet dell'Organismo.

Relativamente alla quantificazione delle spese della mediazione si rinvia ai criteri di determinazione delle indennità.-

Il saldo, nei casi dovuti, dovrà essere corrisposto prima del rilascio del verbale di conclusione della procedura di mediazione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità pubblicate sul sito internet o che saranno, eventualmente, comunicate alle parti.-

ART. 7. (Designazione Mediatore) Il mediatore è scelto dal Responsabile dell'Organismo o da un suo referente delegato, tra i professionisti inseriti nella lista dei Mediatori, entro il termine di giorni

5 dal deposito dell'istanza, previa verifica del pagamento delle spese di avvio del procedimento.

Detta lista sarà consultabile sul sito dell'Organismo.

Il Responsabile dell'Organismo provvederà alla nomina del Mediatore che presenzierà al primo incontro e, all'occorrenza, il mediatore che presenzierà l'eventuale procedimento di mediazione. I mediatori saranno scelti tra quelli ritenuti più idonei tra coloro che sono inseriti nella lista dell'Organismo, nel rispetto della specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta o dalle esperienze professionali maturate. Il responsabile dell'organismo potrà tenere conto anche dell'eventuale comune indicazione del mediatore ad opera delle parti.

Dal momento del deposito dell'istanza di mediazione e fino all'accettazione dell'incarico da parte del Mediatore nominato, ogni adempimento viene posto in essere dal Responsabile dell'Organismo.

Il Responsabile dell'Organismo di riserva, in caso di sopravvenuta necessità, nel corso del procedimento di mediazione, alla sostituzione del mediatore senza costi aggiuntivi per le parti.

ART. 8. (Obblighi del Mediatore) Il Mediatore nominato, prima dell'inizio del procedimento di mediazione, è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di accettazione dell'incarico, nonché dichiarazione di indipendenza e imparzialità nel rispetto dell'art. 14 comma 2° lettera a) del d.lgs. 28/2010 e del Codice Etico dell'Organismo.

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera. È fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

In ogni momento il Mediatore nominato dovrà comunicare all'Organismo e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza e che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della mediazione. In tal caso o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera il Responsabile dell'Organismo, autonomamente, su istanza di parte, ovvero su richiesta del mediatore stesso, può sostituire il Mediatore.

Se il Mediatore da sostituire è il Responsabile dell'Organismo, a decidere sulla sua eventuale sostituzione sarà il Mediatore anagraficamente più anziano tra i Mediatori soci.

ART. 9. (Mediazione) Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo precedente.

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione. Della sua opera risponde anche l'Organismo. È, altresì, tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera.

Il mediatore è libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della natura della controversia, della volontà delle parti e delle necessità di trovare una rapida soluzione della lite che contemperino i diversi interessi.

Se necessario, quando le parti o le controversie richiedono specifiche competenze tecniche, il Mediatore può avvalersi di esperti, iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali e che facciano già parte della lista predisposta dall'organismo. Qualora i Consulenti dell'Organismo non abbiano le competenze specifiche richieste, sarà scelto un consulente iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il compenso, dovuto dalle parti, sarà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato dal Consulente con le parti medesime.

Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione e deve accettare la soluzione che sia stata concordata dalle parti in lite purché non contraria alla legge.. Tuttavia, se richiesto da una delle parti, il Mediatore può formulare una proposta di mediazione.

Il Mediatore è autorizzato a tenere sessioni comuni e separate con le parti.

Delle discussioni non si redige alcun verbale o registrazione. Se la mediazione ha successo, anche mediante adesione delle parti alla proposta del Mediatore, verrà redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò deputato.-

L'accordo raggiunto in sede di mediazione inerente materie obbligatorie ex art. 5 D.lgs 28/2010, deve essere sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati e costituisce titolo esecutivo. La disposizione anzidetta vale anche nelle materie non obbligatorie qualora siano presenti gli avvocati delle parti. In tutti gli altri casi l'accordo dovrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.

Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Nei casi di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, redigendo apposito verbale negativo di mancata adesione.

Il Responsabile dell'Organismo potrà condizionare il rilascio della copia del verbale di chiusura del procedimento di mediazione all'integrale pagamento delle spese della mediazione di entrambe le parti.-

Al termine del procedimento di mediazione, ogni parte sarà tenuta a compilare apposita scheda valutativa del servizio secondo il modello "B" allegato al presente regolamento.-

Art. 10. (Procura) Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di mediazione di persona o tramite un procuratore speciale, munito di mandato a transigere.

Ciascuna parte personalmente presente alla procedura di mediazione, inoltre, dovrà farsi assistere da un avvocato, nei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.lgs 28 del 2010 (materie obbligatorie).

Le persone giuridiche possono partecipare tramite un proprio rappresentante fornito dei necessari poteri di risolvere la controversia.-

ART. 11. (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni ai soggetti della procedura saranno effettuate mediante e-mail alla casella di posta elettronica certificata indicata dalle parti. Ove la parte o le parti non abbiano casella di posta elettronica certificata, le comunicazioni avverranno a mezzo fax, ovvero, in mancanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla residenza della parte. Qualora le parti abbiano eletto domicilio presso il proprio legale, le comunicazioni verranno effettuate a quest'ultimo con le modalità sopra indicate.-

ART. 12. (Procedimento) Il Responsabile dell'Organismo, designato il Mediatore, fissa il primo incontro tra le parti, in presenza o telematico, dandone comunicazione alle parti con le modalità di cui al precedente articolo, non oltre il trentesimo giorno dal deposito della domanda.

La mediazione telematica si realizza mediante videoconferenza.-

Se la controparte non aderisce al tentativo di conciliazione o non riceve la comunicazione di fissazione del primo incontro, per fatti non imputabili all'Organismo, il tentativo di mediazione sarà considerato fallito e sarà predisposto, dal Mediatore, apposito verbale negativo.

Se per la stessa controversia vengono presentate più istanze a diversi organismi, l'organismo competente a trattare la controversia sarà quello che ha ricevuto per primo l'istanza di mediazione.-

ART. 13. (Riservatezza) Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono riservati e non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge.

Le parti e ogni altra persona presente alla mediazione, inclusi gli avvocati e i consulenti nonché tutti i soggetti che operano per l'Organismo, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza.

Le parti non possono utilizzare, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziario o di altra natura:

opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte alla controparte, o dal mediatore, nel corso della mediazione;

la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

tutte le parti vi consentono;

il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;

il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza dovesse essere applicata;

il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste pericolo concreto di essere soggetto a

procedimento penale se la previsione di riservatezza dovesse essere applicata.-

Art. 14. (Trasparenza) È garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del processo di mediazione, che il Responsabile dell'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente numerato e registrato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. I dati raccolti dall'Organismo sono raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15. (Divieti) Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale o giudiziale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.-

ART. 16. (Controlli) Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull'organismo. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo, il responsabile dell'Organismo può stipulare, entro 30 giorni, protocolli d'intesa con altri organismi per la cessione dei procedimenti in corso.-

ART. 17. (Tirocinio) Il presente organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito sulla base dell'art.4, comma 3, lettera b) D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011. A tal fine il tirocinante dovrà presentare apposita istanza all'organismo nel rispetto di quanto previsto all'art.7 del presente regolamento.-

ART. 18. (Rinvio) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa vigente.-

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

* * * * *

A) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.-

B) Ciascuna parte è tenuta a corrispondere le spese di avvio del procedimento di mediazione, pari ad € 40,00 oltre IVA se dovuta. Parte istante è tenuta a versarla contestualmente al deposito della domanda di mediazione, mentre la parte chiamata alla mediazione solo al momento dell'adesione al procedimento di mediazione.-

C) Nel caso di adesione della parte chiamata alla mediazione, ciascuna di esse, in solido con l'altra, è tenuta al pagamento delle spese di mediazione per l'importo indicato nella Tabella sotto riportata.-

D) L'importo delle spese di mediazione determinato secondo la tabella delle indennità deve essere umentato nei seguenti casi:

1.fino ad un quinto nell'ipotesi di particolare importanza, complessità o difficoltà della mediazione;

2.fino ad un quarto nel caso di successo della mediazione;

3.fino ad un quinto nel caso di formulazione della proposta di mediazione di cui all'art.11 del

D.Lgs;

E) L'importo delle spese di mediazione determinato secondo la tabella delle indennità deve essere ridotto nei seguenti casi:

1.Nelle materie di cui l'articolo 5,comma 1 D.M. 180/2010 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti della tabella A di cui al D.M. 180/2010.Viene fatto salvo l'aumento di un quarto nel caso di successo della mediazione, di cui al punto due della lettera D dei presenti criteri.

2.L'importo deve essere ridotto a € 40,00 per il primo scaglione e a € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, di cui alla suddetta tabella A del D.M. 180/2010, nell'ipotesi in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

F) Il valore della lite deve essere indicato nella domanda di mediazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.-

ALLEGATO A

Tabella delle indennità

Valore della lite Spese a carico di ciascuna parte

Fino ad € 1.000,00 € 65,00

Da € 1.000,01 ad € 5.000,00 € 130,00

Da € 5.000,01 ad € 10.000,00 € 240,00

Da € 10.000,01 ad € 25.000,00 € 360,00

Da € 25.000,01 ad € 50.000,00 € 600,00

Da € 50.000,01 ad € 250.000,00 € 1.000,00

Da € 250.000,01 ad € 500.000,00 € 2.000,00

Da € 500.000,01 ad € 2.500.000,00 € 3.800,00

Da € 2.500.000,01 ad € 5.000.000,00 € 5.200,00

Oltre € 5.000.000,01 € 9.200,00

Le voci indicate si intendono Iva esclusa.-